

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 35-4092

Regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Approvazione dei criteri per il calcolo della rappresentatività e dei requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2012-2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Reg. CE 1234/07 (ex 797/2004) del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, ed in particolare:

- l'articolo 105, comma 1, il quale stabilisce che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali;
- l'articolo 106 il quale stabilisce che le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:
 - a) assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;
 - b) lotta contro la varroasi;
 - c) razionalizzazione della transumanza;
 - d) misure a sostegno dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
 - e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
 - f) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

considerato che all'articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e di rappresentatività dei soggetti stessi, nonché modalità per l'attuazione dei sottoprogrammi;

visto il programma regionale di interventi redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-13132 del 25 gennaio 2010;

visto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEAGA e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

considerato che le risorse regionali inerenti la L.R. n. 20/98, per l'anno 2012, non sono sufficienti a coprire le necessità inerenti i tecnici apistici già attivi sul territorio piemontese, per cui allo scopo di dare continuità al servizio sul territorio piemontese, si rende necessario un incremento dei tecnici operanti in base all'azione dell'assistenza tecnica prevista dal programma regionale ai sensi del reg. CE 1234/2007 prevedendo di passare da 8 unità a 10 unità;

vista la L.R. n. 17/99;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1- Di approvare i criteri indicati nell'allegato 1 per il calcolo della rappresentatività e per la definizione dei requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2012-2013 ai fini dell'applicazione del Regolamento CE 1234/07 riguardante disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, di cui al programma triennale 2010-2013 approvato con D.G.R. n. 46-13132 del 25 gennaio 2010 per l'attuazione delle seguenti azioni:

- A1) corsi di formazione;
- A2) seminari e convegni tematici;
- A3) azioni di comunicazione;
- A4) assistenza tecnica alle aziende;
- B1) incontri e dimostrazioni lotta alla varroa;
- B2) indagini lotta alla varroa;
- B4) acquisto presidi sanitari;
- D3) analisi del miele;

2- di disporre che le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del dirigente del Settore regionale "Sviluppo delle produzioni zootecniche";

3- Il totale complessivo della spesa ammissibile per le azioni indicate al punto 1 è pari a euro 642.234,25, per l'anno 2012-2013 (periodo 01 settembre 2012 – 31 agosto 2013), tale cifra potrà subire variazioni e rimodulazione tra tutte le azioni del programma nel caso in cui le assegnazioni finanziarie effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non siano corrispondenti alle richieste effettuate dalla Regione Piemonte, già previste dalla D.G.R. n. 46-13132 del 25 gennaio 2010, la rimodulazione deve inoltre prevedere la possibilità di finanziare un numero massimo di 10 tecnici apistici su tutto il territorio piemontese;

4- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

(Allegato 1)

**Regolamento CE 1234/07 disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura
Programma regionale di attuazione anno 2012-2013**

Criteri per il calcolo della rappresentatività e requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2012-2013.

1) Premessa

Il regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, prevede all'articolo 105 comma 1, che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del 23 gennaio 2006 ha definito le modalità di attuazione del regolamento, in particolare all'articolo 6 è previsto che le regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio.

In particolare per individuare le forme associate che partecipano all'attuazione delle azioni previste dal programma regionale, si può fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali: numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori, quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale.

Il programma regionale di attuazione definisce le azioni finanziate e i relativi importi, determinati sulla base del riparto delle risorse del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed assegnato alla Regione Piemonte, e stabilisce i criteri per la concessione dei contributi per le spese sostenute nel periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2013 in attuazione delle azioni previste dal Programma regionale di applicazione del Regolamento CE 1234/07 tra le azioni previste dall'articolo 106 del regolamento CE 1234/07 sono comprese:

- assistenza tecnica e formazione agli apicoltori,
- lotta contro la varroasi,
- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele.

2) Programma regionale

Le azioni finanziabili, escludendo quelle dedicate alle aziende apistiche, per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2013 sono le seguenti:

AZIONI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE EURO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
A1) corsi di formazione	22.222,25	90%
A2) seminari e convegni tematici	5.000,00	100%
A3) azioni di comunicazione	40.000,00	90%
A4) assistenza tecnica alle aziende	320.012,00	90%
B1) incontri e dimostrazioni lotta alla varroa	5.000,00	80%
B2) indagini lotta alla varroa	60.000,00	100%
B4) acquisto presidi sanitari	40.000,00	50%
D3) analisi del miele	150.000,00	80%
TOTALE	642.234,25	

Il totale complessivo della spesa ammissibile è pari a euro 642.234,25, tale cifra potrà subire variazioni e rimodulazione tra tutte le azioni del programma nel caso in cui le assegnazioni finanziarie effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non siano corrispondenti alle richieste effettuate dalla Regione.

3) Criteri di riparto della spesa massima ammissibile

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo totale del programma regionale si procede al calcolo del riparto dell'importo totale del programma tra le aziende apistiche censite e i relativi alveari (dati censimento regionale 2011) attribuendo alle prime (aziende) un peso del 50% e ai secondi (alveari) un peso del 50% dell'importo totale del programma regionale:

Censimento apistico anno 2011	
Aziende	Alveari
3.726	132.248

	Calcolo	Risultato in euro
Importo per azienda	$(642.234,25 \times 50\%) / 3.726$	86,18
Importo per alveare	$(642.234,25 \times 50\%) / 132.248$	2,43

Gli importi ottenuti vengono moltiplicati per il numero di soci apicoltori con partita IVA operanti in Piemonte, ed in base al numero di alveari posseduti dai soci apicoltori con partita IVA operanti in Piemonte rappresentati dai richiedenti (Dati del censimento anno 2011 L.R. n. 20/98).

Ai richiedenti che sono in possesso dei requisiti previsti al punto 4) potrà essere attribuito, in aggiunta al riparto sopra indicato, un importo di base pari a 60.000,00 euro tale da garantire l'operatività a tutti i richiedenti in considerazione dei costi fissi della struttura organizzativa.

Il riparto della spesa massima ammissibile fra i richiedenti avviene sulla base dei parametri sopra indicati. Le eventuali risorse finanziarie rimanenti, fino ad arrivare al totale del programma, verranno ripartite in proporzione al numero di soci apicoltori non in possesso di partita IVA operanti in Piemonte e rappresentati dai soggetti richiedenti, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse complessive previste dal programma regionale.

Nel caso in cui il totale della spesa massima ammissibile di tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione percentuale su ogni singola domanda corrispondente alla percentuale eccedente sul totale del programma regionale.

I tecnici finanziabili non potranno superare le 10 unità compresi gli eventuali coordinatori.

I 10 tecnici finanziabili saranno suddivisi tra i soggetti richiedenti tenendo conto dei soci complessivi (con partita IVA e senza partita IVA), con le seguenti modalità:

Fascia	Numero soci totali	Numero tecnici da utilizzare
Prima fascia	150 – 300	1 tecnico
Seconda fascia	301 – 650	Fino a 4 tecnici compreso coordinatore
Terza fascia	651 e oltre	Fino a 5 tecnici compreso coordinatore

I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti possono concordare di svolgere azioni del programma in modo congiunto individuando un capofila, tale possibilità deve essere formalizzata per iscritto dai soggetti interessati, previa comunicazione e parere favorevole della Regione.

La spesa massima ammissibile per l'assistenza tecnica non potrà superare il 70% della spesa massima ammissibile dell'intero programma regionale.

Tuttavia, al fine di evitare l'interruzione anticipata di contratti in essere o di programmi di attività di assistenza tecnica avviati e non ancora conclusi, i soggetti richiedenti che, con i nuovi criteri di riparto, si trovassero a dover operare con un numero di tecnici inferiore rispetto all'anno precedente potranno beneficiare, oltre al riparto spettante, di una quota aggiuntiva da rendicontare, per assicurare la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2012.

4) Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti che svolgono l'attività di assistenza tecnica devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituiti con atto pubblico,
- avere uno statuto aperto,
- prevedere il voto pro capite,
- essere operanti in almeno 5 province del Piemonte,
- rappresentare almeno numero 150 soci con partita IVA alla data di presentazione della domanda di contributo di cui almeno 30 professionali e cioè coloro che allevano almeno 52 alveari in zone montane e 104 alveari in zone di collina e pianura,
- rappresentare almeno numero 15.000 alveari relativi ai soci con partita IVA,
- essere operanti in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica,
- dimostrare di avere disponibilità di sedi e/o recapiti in almeno 5 province del Piemonte,
- avere la disponibilità di personale tecnico in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e in possesso di esperienza nel settore apistico.

5) Procedure

Le domande di contributo devono essere presentate secondo i modelli predisposti dalla Direzione Regionale Agricoltura e disponibili sul sito del SIAN.

Le domande devono essere presentate entro la data che sarà definita con provvedimento dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche.

Alla domanda devono essere allegati:

- atto costitutivo,
- statuto,
- dati statistici sulla consistenza alla data di presentazione delle domanda (elenco soci complessivo e con partita IVA e relativo numero alveari) ripartiti per provincia,
- relazione secondo lo schema predisposto dalla Regione (riguardante struttura operativa e personale tecnico).

Le modalità operative sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i..

I pagamenti sono effettuati da AGEA direttamente o per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale.

La Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche è incaricata a predisporre tutti gli ulteriori atti necessari all'applicazione del programma.